


La tutela della salute negli ambienti di lavoro



La Sorveglianza Sanitaria ai sensi
del D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Art. 18. *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

- 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

...

bb) vigilare affinché **i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità** (sanzione 1500-4500 euro)



Art. 2 Definizioni

a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

D.Lgs. 81/2008

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 20 . *Obblighi dei lavoratori*

- 2. I lavoratori devono in particolare:

...

i) **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (sanzione 200-600 euro)




Art. 2 Definizioni

m) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa




Art. 41 Sorveglianza sanitaria

1. La **sorveglianza sanitaria** è effettuata dal **medico competente**:
 - *a)* **nei casi previsti dalla normativa** vigente sulla base della VDR: MMC, VDT, agenti fisici, sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni), biologico, lavoro notturno;
 - *b)* **qualora il lavoratore ne faccia richiesta** e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.



Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria

- Identificare eventuali **alterazioni dello stato di salute ad uno stadio precoce** al fine di prevenirne l'ulteriore decorso
- Identificare **soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità** per i quali vanno previste misure protettive più cautelative



Obiettivi della Sorveglianza Sanitaria

- Contribuire alla **valutazione del rischio**
- Verificare **l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione adottate**
- Raccogliere dati clinici per **operare confronti tra gruppi di lavoratori** nel tempo e tra unità operative diverse



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- **a) visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

- La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in **una volta l'anno**.
- Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

- d)* visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l' idoneità alla mansione specifica

- e)* visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

3. Le visite mediche **non** possono essere effettuate:

- **per accertare stati di gravidanza;**
- **negli altri casi vietati dalla normativa vigente**



Art. 41 Sorveglianza sanitaria


4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro,
- **comprendono gli esami clinici e biologici e**
 - **indagini diagnostiche mirati al rischio**
- ritenuti necessari dal medico competente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (artt. 3-5 provv. 30/10/2007: intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 05/06/2003 n. 131) G.U. n. 266 del 15/11/2007



Art. 41 Sorveglianza sanitaria


5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla **cartella sanitaria e di rischio** di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *c*), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità**
- b) idoneità con limitazioni temporanea o permanente**
- c) idoneità con prescrizioni temporanea o permanente**
- d) inidoneità temporanea**
- e) inidoneità permanente**




Limitazione parziale temporanea

Per **limitazione parziale temporanea** si intende una menomazione psico-fisica comportante una limitazione parziale temporanea dei compiti lavorativi specifici della mansione (es. congiuntivite acuta in addetto VDT, tendinite all'arto superiore in operatore sanitario che movimentava pazienti)




Limitazione parziale permanente

Per **limitazione parziale permanente** si intende una menomazione psico-fisica comportante una limitazione parziale permanente dei compiti lavorativi specifici della mansione (es. discopatia in operatore sanitario che movimentava pazienti, allergia respiratoria o cutanea a materiali ospedalieri)




Inidoneità

Per **inidoneità** si intende una menomazione psico-fisica comportante una inidoneità allo svolgimento dei compiti lavorativi specifici della mansione che comporta un'esposizione al rischio (es. neoplasia maligna in radioesposto)



Prescrizione

Per **prescrizione** si intende l'indicazione, il consiglio fornito dal Medico Competente/Autorizzato al Datore di Lavoro sulla necessità di intervento (ad esempio: utilizzo di DPI specifici, esecuzione di vaccini, esecuzione di screening TB, utilizzo di ausili meccanici nell'attività di movimentazione manuale di carichi/pazienti ecc.). **In realtà si tratta di operatori totalmente idonei.**



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore



Art. 41 Sorveglianza sanitaria

9. **Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



Ricorso avverso il giudizio: CHI?

- **Il Lavoratore**
- **Il Datore di lavoro**



Ricorso avverso il giudizio: COME?


Art 41, comma 9 del D.Lgs. 81/2008

- Si dispone un Collegio Medico Unico (CMU) e si esegue una visita collegiale alla presenza di Medico del lavoro, Medico legale e Medico specialista della patologia specifica.
- Dopo eventuali ulteriori accertamenti, il CMU dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio di idoneità al lavoro espresso dal MC.



Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il **datore di lavoro** in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica **adibisce il lavoratore**, ove possibile, **ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute**



Giudizio di idoneità alla mansione specifica: accertamenti che non possono essere effettuati da parte del MC

- Vietati accertamenti da parte del Datore di lavoro sulla idoneità, sulla infermità per malattia o infortuni del Lavoratore dipendente (Art.5 L.300/1970)
- Accertamenti sanitari svolti dal MC sono previsti **durante l'orario di lavoro**. Non sono effettuabili in corso di:
 1. Permesso
 2. Malattia Infortunio
 3. Ferie
 4. Per accertare stati di gravidanza



Art. 25 Obblighi del medico competente

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e **tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;**



Art. 25 Obblighi del medico competente

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il MC concorda con il DL il luogo di custodia;



Art. 25 Obblighi del medico competente

d) consegna al DL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. Del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;



Art. 25 Obblighi del medico competente

e) **consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, la **documentazione sanitaria in suo possesso** e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;



Art. 25 Obblighi del medico competente

g) fornisce **informazioni ai lavoratori sul significato della SS** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;



Art. 25 Obblighi del medico competente

h) **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della SS** di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;



Art. 25 Obblighi del medico competente

i) **comunica per iscritto**, in occasioni di riunioni di cui all'art. 35, al DL, al RSPP, ai RLS, **i risultati anonimi e collettivi della SS** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;



Art. 25 Obblighi del medico competente

- l) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla VDR; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel DVR;



Art. 25 Obblighi del medico competente

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.